

N. R.G. 21283/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21283/2023

Il Giudice, dr. Alberto La Manna,

Viste le note scritte depositate,

Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc

Il Giudice

dott. Alberto La Manna

pagina 1 di 7



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 21283/2023 promossa da:

Parte_1, con il patrocinio dell'avv. EMILIA DE SIMONE, elettivamente domiciliato
in via Leini 23, 10036 Settimo Torinese (TO) presso lo studio legale Alfonso & Partners

RICORRENTE

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. DOMENICO IODICE, elettivamente
domiciliata in via Pietro Palmieri 36, 10138 Torino presso il difensore

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Parte attrice

*Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni
diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare:*

*a. in via principale, il ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di 85.793,22 per ripetizione
delle maggiori somme corrisposte sulle rate pagate come dettagliatamente riportato al paragrafo 13*

pagina 2 di 7

(sub A) oltre alla mitigazione degli interessi sulle rate future;

b. in via subordinata: il ricorrente ha diritto alla restituzione di € 83.336,13 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte sulle rate pagate come dettagliatamente riportato al paragrafo 13 (sub B), oltre alla mitigazione degli interessi sulle rate future;

c. in via gradatamente subordinata: il ricorrente ha diritto alla restituzione di € 40.660,06 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte sulle rate pagate come dettagliatamente riportato al paragrafo 13 (sub C) oltre alla mitigazione degli interessi sulle rate future;

e. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;

f. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatorio.

Salvo ogni altro diritto.

In via istruttoria, laddove le documentate illegittimità del contratto di Mutuo non fossero ritenute sufficienti ad accertare il diritto della parte ricorrente alla restituzione dei considerevoli importi corrisposti alla Banca, si formula sin d'ora richiesta di nomina di C. T. U., qualora ritenuto utile ed opportuno ai fini della quantificazione delle somme indebitamente corrisposte alla finanziaria. Sempre in via istruttoria si offrono in comunicazione e depositano in Cancelleria i documenti elencati in narrativa. Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 85.793,22 e che pertanto l'importo previsto è pari ad € 759,00.

Parte convenuta

Voglia il Tribunale Ill.mo,

respingere le domande tutte di parte ricorrente, per le ragioni in fatto e diritto esposte in atti e per l'effetto mandare integralmente assolta la Banca convenuta; con vittoria di spese ed onorari oltre IVA, CPA e T.F. 15%.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il sig. *Parte_1* adiva questo Tribunale asserendo: che in data 16.10.2014 il ricorrente stipulava con *Controparte_1* il contratto di mutuo fondiario/ipotecario n. 73690559 per una somma pari ad € 280.000,00; che il contratto prevedeva un piano di ammortamento con durata di 180 mesi e il pagamento di n. 12 rate posticipate

pagina 3 di 7

per anno, a decorrere dal 16.11.2014 con tasso di interesse variabile; che al momento della stipula il tasso annuo nominale era pari al 5,407% e l'Indicatore Sintetico dei Costi riportato nel contratto era pari al 5,82%; che il valore delle rate non era determinato e che non era specificato il criterio di computo delle quote capitali e delle quote interessi; che le restituzioni rateali erano calcolate con il sistema di ammortamento di un prestito a rate costanti (c.d. ammortamento "alla francese"); che il tentativo di conciliazione esperito aveva avuto esito negativo.

Il sig. *Pt_1* agiva in giudizio per la ripetizione delle maggiori somme corrisposte sulla base del contratto de quo, contestando l'indeterminatezza: delle condizioni contrattuali, del regime finanziario applicato, della statuizione delle parti sugli interessi e del piano di ammortamento.

In data 25.03.2024 si costituiva in giudizio *Controparte_1* contestando, in fatto e in diritto, tutte le difese formulate dal sig. *Pt_1* e asserendo: che il contratto stipulato possiede tutti i requisiti necessari previste dalle prescrizioni di trasparenza invocate dalla controparte; che il piano di ammortamento della francese, oltre ad essere espressamente menzionato nel testo contrattuale, non costituisce criterio di illegittimità dello stesso rapporto contrattuale; che il medesimo piano di ammortamento non integra alcuna forma di anatocismo e di capitalizzazione degli interessi.

La ricorrente agisce per vedersi restituite le somme percepite dall'istituto bancario, per effetto dell'accertamento e della dichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario/ipotecario n. 73690559, per le ragioni di cui al ricorso.

Tale invalidità deriverebbe dall'indeterminatezza o dall'assenza degli elementi essenziali del medesimo contratto, vale a dire: l'importo e i criteri di composizione delle rate a carico del mutuatario, il valore del TAE, il tasso di interesse e la sua variabilità e, infine, il piano di ammortamento allegato allo stesso finanziamento.

Preliminarmente occorre affermare che parte resistente ha sottolineato (pag. 6 comparsa di cost.) come il contratto di mutuo, all'art. 2 dell'allegato B, riporta la clausola sottoscritta da entrambe le parti contrattuali: "*Ammortamento: dalla data di erogazione le rate (comprehensive di interessi e capitale) saranno calcolate con il sistema noto nella tecnica finanziaria come "ammortamento francese"*" (doc. 1 all. A). Si può allora sostenere come il sig. *Pt_1* e Intesa San Paolo abbiano raggiunto una pattuizione sul sistema di calcolo matematico finanziario da applicarsi nel contratto de quo.

Tuttavia, nonostante il raggiungimento di un accordo sul punto, parte resistente ritiene che tale indicazione non risulti sufficiente per individuare, in maniera determinata, il regime finanziario da applicarsi nel rapporto contrattuale. Proprio la mancanza di determinatezza legittimerebbe il ricorso ad un piano di ammortamento ricalcolato applicando il tasso "sostitutivo" BOT vigente nei 12 mesi

pagina 4 di 7

precedenti alla stipula del contratto, a seguito della violazione dell'art. 117 comma 4 TUB e della consequenziale attuazione della previsione normativa di cui al comma 7 della medesima norma. Sulla scorta di tali argomentazioni, il ricorrente agisce, in via principale, per la restituzione di una somma pari ad € 85.793,22. La domanda deve essere rigettata.

In materia si consideri l'intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno espresso il principio per cui *“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”* (SS.UU. n. 15130/2024).

Sebbene parte ricorrente ritenga non applicabile tale principio di diritto nel caso concreto, essendo il contratto oggetto di giudizio non a tasso fisso, non vi è alcuna ragionevole preclusione al riconoscimento della validità della stessa pronuncia anche per i mutui bancari a tasso variabile. Difatti la Suprema Corte, ai fini della legittimità di un contratto avente tale peculiarità, ritiene fondamentale l'indicazione di determinati elementi quali l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse annuale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. Tali elementi sono tutti presenti e riscontrabili nel contratto n. 73690559.

In aggiunta, condividendo l'orientamento della giurisprudenza di merito, prescindendo dalla pattuizione di un tasso di interessi fisso ovvero variabile, la cognizione di tali elementi giuridici ed economici permette al mutuatario di ricostruire l'esborso finale al quale è tenuto (Trib. Padova ord. n. 12.06.2022), in ottemperanza ai criteri dettati dalle norme di trasparenza e, segnatamente, dall'art. 117 comma 4 TUB.

Tali argomentazioni permettono di proseguire con la trattazione dell'ulteriore questione sollevata da parte attrice relativa alla sostituzione, nel rapporto contrattuale di specie, del regime di capitalizzazione “composto” ipoteticamente attuato dall'istituto bancario con un regime di capitalizzazione “semplice”. Secondo l'opinione della ricorrente, l'applicazione di tale regime si giustificerebbe: per l'omessa indicazione del TAE nel testo contrattuale in esplicita contraddizione a quanto esposto dall'art. 6 Delibera CICR 09.02.2000 per cui *“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una*

pagina 5 di 7

capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”, circostanza che legittima il ricorso al regime normativo di cui all’art. 1284 comma 3 c.c.; e per la mancanza di pattuizione specifica delle parti sulla previsione di un regime di capitalizzazione “composta”. Per tali motivi, il sig. *Pt_1* in relazione alla prima circostanza, chiede la restituzione di € 83.336,13, mentre, in relazione alla seconda argomentazione, in subordine chiede la restituzione di € 40.660,06. Le domande risultano infondate.

Sul punto va osservato che le Sezioni Unite, nella pronuncia sopra citata, hanno richiamato quell’orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui, con la previsione di un piano di ammortamento “alla francese”, *“gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l’addebito di interessi sugli interessi maturati”* (Cass. n. 13144/2023). E anche nella giurisprudenza di merito si è affermato come *“nei mutui con ammortamento alla francese (...) non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi”* (Corte d’App. Torino n. 464/2020).

Atteso che una forma di capitalizzazione infrannuale nel rapporto contrattuale dedotto in giudizio non risulta essersi integrata, l’omessa indicazione del TAE non contrasta con la previsione di cui all’art. 6 Delibera CICR 09.02.2000 e, di conseguenza, non è predicabile la nullità parziale del medesimo contratto. L’infondatezza della domanda rende superfluo il ricalcolo formulato da parte attrice attuato tramite il ricorso ad un regime di capitalizzazione “semplice”.

In merito alla domanda di risarcimento danni del sig. *Pt_1*, questa risulta essere generica e, di conseguenza, non merita accoglimento.

In definitiva, le domande formulate dalla parte ricorrente devono essere rigettate in quanto nulla è dovuto alla medesima. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande formulate dal sig. *Parte_1* ;

Condanna parte ricorrente a rimborsare a *Controparte_1* le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 (di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Torino, 13 dicembre 2024

Il Giudice
dott. Alberto La Manna